

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGLIANESI, BERMANI e VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1966

#### Nuove disposizioni in materia di versamento e prescrizione dei contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del mancato pagamento da parte di molti datori di lavoro dei contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ha ormai assunto proporzioni veramente allarmanti ed è la causa per cui molti lavoratori dopo tanti anni di attività prestata alle dipendenze di terzi, si vedono, alla soglia della vecchiaia, privati della pensione o costretti a percepirne una di importo inferiore a quella che ad essi sarebbe spettata.

Secondo i dati pubblicati nel fascicolo 9-10 del 1964 dalla Rivista « Cooperazione Sociale » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel 1950 risultavano omessi contributi assicurativi per circa 6 miliardi. Da questi 6 miliardi circa del 1950 si è gradualmente passati ai 17 miliardi del 1960 e agli oltre 23 miliardi del 1961; ai 26 miliardi del 1962; ai 44 miliardi del 1963; fino agli 80 miliardi del 1964.

Varie sono le situazioni che determinano il mancato versamento dei contributi assicurativi, come pure molteplici sono gli espedienti e i sotterfugi che molti datori di lavoro riescono a mettere in opera per non denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i lavoratori che prestano la loro attività nell'impresa o per corrispon-

dere marche assicurative di numero o d'importo inferiori a quelle stabilite per legge.

Peraltro alla base di alcune di queste situazioni vi è la necessità del lavoratore di accettare questo stato di fatto per la preoccupazione di perdere un lavoro che per lui ha carattere di estrema precarietà. A ciò va aggiunta una non sempre adeguata conoscenza dei propri diritti previdenziali da parte dello stesso lavoratore il quale, oltretutto, di fatto non ha la possibilità di controllare adeguatamente l'adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro considerato che, nell'attuale sistema, è quest'ultimo che intrattiene i rapporti con l'istituto assicuratore, provvede alle ritenute a carico del prestatore d'opera e custodisce le tessere assicurative.

Il sistema di accertamento e riscossione dei contributi assicurativi pone dei problemi che indubbiamente trascendono la struttura finanziaria e giuridica del vigente sistema dell'assicurazione obbligatoria generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive di questa.

L'aspirazione dei lavoratori, come è stato unanimemente riconosciuto durante la discussione della legge 21 luglio 1965, n. 903, è verso un sistema che, eliminata la stretta

correlazione fra contributi assicurativi ed importo della pensione, assicurati a tutti i lavoratori una pensione proporzionata agli anni di lavoro prestati e all'ultima retribuzione percepita o almeno alla retribuzione media degli ultimi anni prima del pensionamento.

Tuttavia in attesa di poter arrivare alla auspicata generale riforma di tutta la previdenza sociale non si può essere insensibili alla sorte di tanti lavoratori che per il mancato pagamento dei contributi assicurativi non riescono ad ottenere neppure la più modesta delle pensioni.

Indubbiamente un più severo e diffuso controllo dell'adempimento contributivo da parte degli organi a ciò preposti — Ispettorati del lavoro, Istituti assicurativi — potrebbe eliminare o ridurre i casi di evasione degli obblighi previdenziali.

Tuttavia è illusorio pensare che stando alle vigenti disposizioni, il predetto fenomeno, in un immediato futuro, possa scomparire od essere ridotto a proporzioni marginali.

Ciò che è profondamente ingiusto è che le conseguenze del mancato pagamento dei contributi assicurativi gravino soprattutto sui lavoratori, i quali, come già si è accennato, sono estranei alla maggior parte dei rapporti che si instaurano o si dovrebbero instaurare fra datore di lavoro e istituto assicurativo.

I lavoratori subiscono le conseguenze del mancato versamento dei contributi assicurativi soprattutto per l'esistenza di brevi termini di prescrizione e in particolare per la esistenza della norma di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, la quale, per l'appunto, prevede che i contributi per l'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti si prescrivano trascorso il termine di cinque anni dal momento in cui dovevano essere versati.

Con il presente disegno di legge si mira, in primo luogo, ad ampliare questo termine di

prescrizione portandolo a 15 anni che corrispondono al periodo minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia.

Il termine di prescrizione di 15 anni non appare nè eccessivamente lungo, considerato che esistono termini di prescrizione anche più ampi, nè iniquo per i datori di lavoro, giacchè nessuna protezione o favore può essere accordato dall'ordinamento a coloro che volontariamente omettono di adempiere un obbligo di notevole rilevanza sociale a danno di soggetti i quali si trovano nella particolare condizione di non potere *de facto* far valere i loro diritti senza pericolo di rappresaglie o provvedimenti che li privino dei mezzi di sostentamento.

Oltre ad un più ampio termine di prescrizione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, il presente disegno di legge prevede agli articoli 2 e 3, due adempimenti, rispettivamente a carico del datore di lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dare al lavoratore la possibilità di un controllo circa l'adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.

Infine, all'articolo 4, si prevede che all'atto della liquidazione della pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale unitamente al libretto di pensione sia consegnato all'assicurato un prospetto con l'indicazione di tutti i contributi che sono stati a lui accreditati e dei calcoli effettuati per la determinazione della pensione secondo le vigenti disposizioni di legge.

In tal maniera si darà al lavoratore la possibilità di un pronto ed immediato controllo dei contributi assicurativi in base ai quali gli è stata attribuita la pensione, e dei relativi conteggi operati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale affinché possa facilmente e tempestivamente rendersi conto degli eventuali errori od omissioni ed agire eventualmente con cognizione di causa nei confronti degli eventuali datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

I contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, o per le forme sostitutive di questa a favore dei lavoratori dipendenti, si prescrivono col decorso di quindici anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

**Art. 2.**

Nel prospetto paga che i datori di lavoro hanno l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti a norma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, dovrà essere indicato anche l'importo della marca per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti che è applicata a cura del datore di lavoro sulla tessera assicurativa del lavoratore.

**Art. 3.**

In occasione del ricevimento di ogni tessera assicurativa, che nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge deve essere versata, a nome del lavoratore, dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, questi comunicherà al lavoratore, cui la tessera si riferisce, il numero e l'importo delle marche versate in suo favore, con le date, iniziale e finale di applicazione delle marche stesse.

**Art. 4.**

All'atto della liquidazione della pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, unitamente al libretto di pensione, consegnerà all'assicurato un prospetto contenente l'indicazione dei contributi accreditati e dei conteggi effettuati per la determinazione della pensione stessa.